

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, ANGELILLI, BELLISARIO e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1959

Stato giuridico, ruoli organici e carriera del personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — La questione del personale ausiliario (bidelli capo e bidelli) è troppo importante per non essere studiata e racchiusa in un provvedimento legislativo che valga a dare organicità a tutto il problema, eliminando la frammentaria e occasionale legislazione ora vigente in materia.

Chi ha dimestichezza con la scuola sa bene quale e quanta importanza assuma questo personale.

Le mansioni sono umili e nondimeno assumono un duplice aspetto: quello puramente manuale di pulizia e manutenzione dei locali e quello abbastanza impegnativo di vigilanza degli alunni.

Nel primo caso i bidelli sono da paragonare agli inservienti delle altre amministrazioni dello Stato, nel secondo caso però dobbiamo porli al di sopra degli stessi uscieri e capo-uscieri delle amministrazioni centrali e periferiche; infatti i capi bidello ed i bidelli, compiuto il lavoro di pulizia, assumono funzioni di sorveglianza paragonabili a quelle degli stessi prefetti di disciplina dei convitti nazionali.

Questo personale non è soltanto a contatto con il pubblico o col personale dirigente —

come gli altri uscieri — ma viene spesso a trovarsi a diretto contatto con gli alunni per cui diviene vero e proprio collaboratore diretto del Capo d'istituto; per cui dal suo comportamento, dal suo tatto, dal suo ascendente dipende spesso il buon ordine dell'intera scolaresca.

Queste considerazioni, del resto, debbono apparire ovvie: chi opera nella scuola, vi si sofferma ogni giorno e chi opera fuori della scuola può richiamare alla mente l'età scolastica e accorgersi che il ricordo di quel tempo porta sempre con sé la figura di un bidello, e spesso l'insegnamento della modestia, della saggezza, della rettitudine.

Da questa sobria premessa discendono le poche sostanziali modificazioni che l'allegato progetto di legge prevede al fine di coordinare e migliorare l'attuale stato giuridico, gli organici e la carriera del personale ausiliario delle scuole.

Gli aspetti nuovi e più importanti di questo progetto sono:

1) L'introduzione di un esame per accedere al posto di bidello (il programma, allegato al provvedimento, è di modeste pretese,

ma varrà a meglio selezionare e qualificare questo personale);

2) l'introduzione di un esame per conseguire la qualifica di bidello capo (e, poichè è previsto che ve ne sia soltanto uno per ogni istituto, si è voluto che questi assumesse funzioni di vera e propria sorveglianza, di stimolo, di guida e d'esempio per tutto il personale ausiliario della scuola).

Si è voluto, inoltre, che il bidello capo possedesse non solo una sicura conoscenza del lavoro pratico, ma un minimo di cognizioni teoriche sì da renderlo veramente prezioso sia per l'efficienza del servizio interno, sia per conferire alla scuola, anche nei rapporti esterni, quella dignità che si risolve in fiducia e stima da parte di tutti i cittadini.

Per ottenere questo risultato è stato necessario non comprendere il bidello capo nel contingente numerico dei bidelli previsti per ogni scuola;

3) l'organico è stato mantenuto sotto i limiti previsti attualmente per la scuola media;

4) la carriera — la quale prevede soltanto tre coefficienti — non poteva essere contenuta in limiti più modesti (fermo il grado iniziale al coefficiente 151 per il bidello aggiunto, si va al coefficiente 161 (bidello) dopo quattro anni di servizio.

A questo coefficiente noi troviamo nei decreti delegati, infatti, il commesso delle Poste, il custode dei musei, l'inserviente delle Ferrovie dello Stato.

Per le considerazioni esposte, infine, non si poteva non dare il coefficiente 180 ai bidelli capo, paragonandoli, e per quantità e per qualità di attribuzioni, ai commessi capo delle amministrazioni centrali.

Si deve tener conto che a bidelli capo si accede a ruolo chiuso (non più di uno per ogni istituto) e che, spesso, per assumerne le funzioni, essi debbono trasferirsi di sede.

Norme transitorie, infine, vengono dettate per la sistemazione delle varie posizioni del personale presentemente in servizio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado, a carico dello Stato, è assunto in servizio in seguito a concorso per titoli ed esami da esperirsi regionalmente con bando ministeriale.

Il titolo di studio richiesto è la licenza elementare.

Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova che dimostri nel concorrente la particolare conoscenza delle mansioni proprie del personale ausiliario degli istituti di istruzione, secondo i programmi stabiliti nell'annessa tabella A, e in base alle norme fissate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché dalle modalità che saranno determinate dal bando di concorso.

Il servizio lodevolmente prestato in qualità di bidello non di ruolo sarà valutato come titolo preferenziale.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero per la pubblica istruzione e sono composte di un funzionario della carriera direttiva, di un capo d'istituto (dell'ordine classico o dell'ordine tecnico), di un insegnante di ruolo ordinario e di un impiegato della carriera di concetto, con funzioni di segretario, a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 3.

Il personale ausiliario è costituito dai bidelli capo e dai bidelli.

Essi dipendono dal capo d'istituto.

Il segretario collabora al buon andamento del servizio ed esercita la necessaria azione di vigilanza sul personale ausiliario.

Il rapporto informativo per i bidelli capo e per i bidelli è redatto dal segretario della scuola, sempre che questi ricopra il posto nel ruolo organico con qualifica non inferiore a segretario aggiunto. Il giudizio complessivo è espresso dal capo d'istituto.

Art. 4.

I bidelli attendono alla pulizia e alla custodia dei locali ed adempiono a qualunque altro incarico inerente al servizio scolastico, che venga loro affidato dal capo d'istituto.

I bidelli capo sono preposti alla sorveglianza dei bidelli in servizio nella scuola, nei limiti e con i poteri conferiti loro dal capo d'istituto. Essi, inoltre, sono tenuti a svolgere ogni altra mansione che il capo d'istituto dovesse loro affidare per il buon andamento della scuola.

Quando l'edificio lo consenta, il bidello capo o uno dei bidelli di ruolo, prescelto dal capo d'istituto, deve alloggiare nella scuola ed assume le funzioni di custode.

Art. 5.

L'orario di servizio del personale ausiliario è fissato dal capo d'istituto secondo le esigenze della scuola, e non può superare le otto ore giornaliere. Durante le ore di servizio i bidelli debbono rimanere nei locali della scuola loro assegnati.

Alla ripartizione del lavoro e dell'orario provvede il capo d'istituto, previo parere del Consiglio di presidenza.

Nei giorni festivi e nel periodo delle vacanze il personale ausiliario attende al servizio per turno secondo le esigenze della scuola.

Art. 6.

Ad ogni scuola ed istituto d'istruzione media di ogni ordine e grado, il cui personale sia a carico dello Stato, sono assegnati due

bidelli fino a sei classi da aumentarsi di uno per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Qualora l'istituto abbia classi funzionanti in locali diversi da quelli della propria sede, l'aumento di cui al precedente comma si applica anche quando il numero delle classi sia inferiore a sei.

Quando l'istituto sia frequentato da un notevole numero di alunne, uno o più posti di bidello sono affidati alle donne.

Art. 7.

Ogni scuola e ogni istituto ha un bidello capo.

Il numero complessivo dei bidelli capo non può superare quello degli istituti.

Il posto di bidello capo non è compreso nel contingente numerico fissato nel precedente articolo 6.

Le assegnazioni dei bidelli capo vengono disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, e conferite a coloro che abbiano compiuto, nella qualifica di bidello, quattro anni di servizio giudicato « ottimo » ed abbiano superato il prescritto esame di idoneità, di cui all'annessa tabella *B*.

La Commissione giudicatrice per gli esami di idoneità di cui al precedente comma è unica ed è costituita da un direttore di divisione, da due capi d'istituto (uno dell'ordine classico e uno dell'ordine tecnico) da un professore ordinario e da un impiegato della carriera di concetto con funzioni di segretario.

La Commissione terrà anche conto della particolare relazione sulla operosità, diligenza, condotta e attitudini dell'aspirante, redatta dal segretario della scuola (sempre che questi ricopra il posto nel ruolo organico) e conclusa con giudizio complessivo e motivato del capo d'istituto.

La conseguita idoneità a bidello capo dà diritto a due aumenti biennali sullo stipendio.

Art. 8.

I bidelli adibiti ai servizi di educazione fisica sono da considerarsi in aggiunta a quelli stabiliti nel precedente articolo 6.

Per essi valgono le norme di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, numero 88.

Art. 9.

Lo svolgimento della carriera del personale ausiliario di ruolo in servizio nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado è stabilito dall'annessa tabella *C*.

Art. 10.

In relazione alle variazioni del numero degli istituti e di quello delle classi, si provvede annualmente alla revisione dei ruoli organici del personale ausiliario con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La ripartizione dei posti tra i vari istituti è disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 11.

Il personale ausiliario inquadrato nei ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, se in servizio continuativo da oltre sei anni con qualifica non inferiore a « valente », viene inquadrato nei ruoli organici di cui alla annessa tabella *C*, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Il primo concorso a posti di bidello, da bandire entro un anno dall'approvazione della presente legge sarà riservato, per il 50 per cento dei posti disponibili, al personale che alla data del bando presti lodevole servizio da almeno un biennio nelle scuole e negli istituti di istruzione media di ogni ordine e grado.

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, ai fini della ricostruzione della carriera,

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è valutato per intero il servizio prestato nei ruoli di provenienza.

Nelle scuole ed istituti in cui, presentemente, prestano servizio più bidelli capo, il posto e le funzioni competono a chi ha maturato maggiore anzianità di servizio. Gli altri, ove non accettino il trasferimento in altra sede, rimangono nella scuola in cui si trovano e, pur conservando la qualifica posseduta, rientrano nel contingente numerico dei bidelli, esercitandone anche le mansioni.

Art. 14.

Per quanto non è previsto nella presente legge valgono le norme stabilite nel testo

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto, attingendo dal fondo globale per gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi in corso.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

TABELLA A

Programma d'esame per posti di bidello.

Prova scritta:

Scrittura, sotto dettatura, di un brano di almeno dieci righe a stampa.

Prova teorico-pratica:

Norme pratiche di igiene personale.

Igiene e pulizia dei locali — degli arredi — degli attrezzi di educazione fisica, dei gabinetti scientifici e medici e delle biblioteche.

Norme di prevenzione contro gli infortuni e nozioni di pronto soccorso.

TABELLA B

Programma d'esame per l'idoneità a bidello capo.

Prova scritta:

Scrittura, sotto dettatura, di un brano di almeno dieci righe a stampa.
Problema di aritmetica pratica, con non più di tre operazioni.

Prova teorico-pratica:

Lettura di un brano a senso compiuto; spiegazione.

Nozioni di igiene. Conoscenza dei detersivi e dei disinfettanti in uso nelle scuole.

Nozioni per la prevenzione contro gli infortuni e per il pronto soccorso.

Educazione civica in relazione ai rapporti interni e col pubblico.

TABELLA C

Carriera del personale ausiliario delle scuole ed istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado:

Bidello aggiunto — coeff. 151 — iniziale.

Bidello — coeff. 161 — dopo 4 anni di servizio.

Bidello capo — coeff. 180 — (a ruolo chiuso, da conferire con le modalità di cui all'articolo 7).